

*In attesa  
proprio  
per*

*Dot. Rossi*  
*Meq*

001062



# Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,  
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**  
Direzione Generale Sanità animale e Farmaco Veterinario  
Ufficio VII – Alimentazione Animale  
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma – Tel. 06 5994 6583 – Fax 06 5994 6949

oooooooooooooooooooo

Prot. DGSA.VII/3298/P  
Class. I.5.i.y.2

Roma, 27 aprile 2007

Regione Lombardia - Giunta Sanità 02/05/2007 11.18 Arrivo 27/04/2007 13.54  HL.2007.0018871
--

e, p.c.

**REGIONI E  
PROVINCE AUTONOME**  
Assessorati alla Sanità  
- Servizi Veterinari -  
**LORO SEDI**

**P. I. F.  
LORO SEDI**

**MINISTERO DELLE  
POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARIE E FORESTALI  
I.C.R.F.**

Via 20 settembre, 20  
00184 ROMA fax 06 48 67 37

**AGENZIA DELLE DOGANE**  
Via Carucci, 71  
00143 ROMA

**COMANDO CARABINIERI PER  
LA TUTELA DELLA SALUTE**  
Via Gioacchino Rossini, 21  
00198 ROMA fax 06 80 79 252

**ASSALZOO**  
Via Lovanio, 6  
00198 ROMA fax 06 85 41 641

**ASSALCO**  
Piazza di Spagna, 35  
00187 ROMA fax 06 69 92 51 01

A.I.S.A.  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 MILANO fax 02 34 56 52 84

ASSOLOGISTICA  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06 88 48 824

FEDERTRASPORTI  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 ROMA fax 06 68 68 595

FEDIT  
Via Panama, 62  
00198 ROMA fax 06 84 15 576

CONFARTIGIANATO TRASPORTI  
Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 ROMA fax 06 70 45 05 04

C.I.M.  
Via Conca d'oro, 30  
00141 ROMA fax 06 87 18 60 78

DSPVNSA - Ufficio III  
DSPVNSA - DGSA - Uffici II, III, VIII  
DSPVNSA - DGSA - Ufficio IV, VIII, IX  
SEDE

**Oggetto:** Importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.

Le importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi sono state già oggetto di trattazione da parte della scrivente Direzione Generale nell'ambito della Circolare n. DGVA/III-XI bis/28667/P del 4 agosto 2006.

Si richiamano qui brevemente le indicazioni relative alle importazioni ed esportazioni di mangimi non conformi alle norme U.E. e che, in quanto tali non possono essere immessi sul mercato comunitario, ma sono destinati esclusivamente al mercato extracomunitario.

#### **A. IMPORTAZIONI**

L'importazione di additivi, premiscele e mangimi che li contengono, non conformi alle norme U.E., può essere autorizzata *esclusivamente*:

- ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso paesi terzi;
- ai fini della successiva spedizione verso paesi terzi.

I soggetti (intermediari) regolarmente registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, che intendono importare i suddetti prodotti non conformi, devono darne comunicazione al PIF competente e presentare al

Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario – una dichiarazione (vedi allegato 1) con la quale:

- indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- si impegnano a riesportare i prodotti non conformi, tal quali o dopo opportuna trasformazione.

I prodotti non conformi alle norme U.E. devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento o deposito di destinazione. Essi devono recare sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento una indicazione chiara e indelebile (del tipo *PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE - VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E.*) dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione.

L'intermediario che importa deve detenere un registro di carico e scarico dei prodotti non conformi *separato* da quello dei prodotti di libera circolazione nell'U.E.

Nel caso che i prodotti non conformi siano importati per la lavorazione e successiva spedizione verso i paesi terzi, l'azienda intermediaria è obbligata inoltre a immagazzinare tali prodotti, condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi, per evitare problemi di contaminazione crociata.

Anche per l'importazione di prodotti *conformi* alle norme U.E. gli importatori devono presentare una **dichiarazione al Ministero della Salute (vedi allegato 2)** con la quale:

- indicano la ragione sociale, la sede amministrativa, la sede produttiva e paese terzo del produttore, nonché la propria ragione sociale, la sede amministrativa e la eventuale sede produttiva (da intendersi anche come deposito, magazzino, ecc...);
- dichiarano che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 183/2005;
- si impegnano a tenere una registrazione dei prodotti che immettono in circolazione nella U.E. per conto dello Stabilimento del paese terzo che rappresentano.

## **B. ESPORTAZIONI**

L'art. 25 del Reg.(CE) n. 183/2005 (che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi) recita testualmente: *"I mangimi, compresi i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, prodotti nella Comunità e destinati ad essere immessi sul mercato di paesi terzi, devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 178/2002"*.

Tale articolo 12 prevede al comma 1, che *"Gli alimenti e i mangimi esportati ... in un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."* e continua, al comma 2, *"In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui .... i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati.... soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano*

consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere... i mangimi in questione sul mercato comunitario".

Quanto sopra riportato spiega perché i soggetti (produttori, condizionatori o intermediari), regolarmente registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, che intendono esportare in paesi terzi additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E., devono allegare al modulo di cui all'Al. 1 la documentazione rilasciata dall'autorità competente del paese terzo per il tramite della relativa Ambasciata, riguardante la incondizionata accettazione sul proprio territorio dei prodotti in questione, secondo quanto indicato dall'art. 12, comma 2, del Reg. (CE) n. 178/2002.

La A.S.L. competente deve esercitare una opportuna vigilanza sui prodotti non conformi da esportare, assicurandosi che:


- i prodotti non siano "a rischio" (nel qual caso l'esportazione *non può* comunque essere consentita);
- sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento una indicazione chiara e indelebile (del tipo *PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE - VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E.*) dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione;
- essi siano inviati direttamente dal luogo di produzione o deposito al luogo di spedizione verso il paese terzo di destinazione (porti di imbarco, stazioni di confine, aeroporti);
- che sia stata prodotta la documentazione comprovante l'accettazione del paese terzo di destinazione.

Per completezza di informazione si rappresenta che, come specificato dal comma 3 del citato art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso con il paese terzo, i mangimi esportati nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

Tutto ciò premesso, si invitano codesti Assessorati a vigilare affinché le AA.SS.LL. territorialmente competenti applichino puntualmente quanto riportato nella presente circolare, atteso che gli ispettori dell'FVO della Commissione Europea, nell'ultima ispezione effettuata in Italia nel gennaio 2007, hanno rilevato la mancata osservanza di talune procedure, peraltro già indicate nella citata circolare del 4 agosto 2006, relative in particolare alle esportazioni di prodotti non conformi.


Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Gaetana Ferri)



Allegato 1: importazione e l'esportazione di prodotti non conformi

Allegato 2: importazione di prodotti conformi

 mzi suglia



ALLEGATO 2

Al P.I.F.<sup>(1)</sup> di .....

Alla A.S.L.<sup>(2)</sup> n..... di .....

e, p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSA - Ufficio VII  
Piazza Marconi, 25  
00144 Roma fax 06 5994 6217

Alla Regione .....  
(o Provincia autonoma.....)

Oggetto: importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono conformi alle norme U.E.

Il sottoscritto<sup>(3)</sup> .....(ovvero: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in.....  
Via..... e sede produttiva<sup>(4)</sup> in.....  
via.....rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo<sup>(5)</sup>..... riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento ..... (ovvero registrato<sup>(6)</sup> alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti<sup>(7)</sup>.....  
fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

**dichiara**

che il suddetto stabilimento di fabbricazione possiede i requisiti di cui all'All. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.

Si impegna altresì a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nel territorio dell'Unione Europea.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

Note:

- (1) indicare il PIF di entrata del prodotto
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta individuale
- (4) Intesa anche come deposito, magazzino, ecc..
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico)

ALLEGATO 1

Al P.I.F.<sup>(1)</sup> di .....

Alla A.S.L.<sup>(2)</sup> n..... di .....

c, p.c.

Al Ministero della Salute  
DGSA - Ufficio VII  
Piazza Marconi, 25  
00144 Roma fax 06 5994 6217

Alla Regione .....  
(o Provincia autonoma.....)

Oggetto: importazione ed esportazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E.

Il sottoscritto<sup>(3)</sup> .....(ovvero: rappresentante legale della Ditta.....), avente sede legale in....., via..... e sede produttiva<sup>(4)</sup> in..... via..... rappresentante in Italia del seguente stabilimento ubicato in un paese terzo<sup>(5)</sup>....., riconosciuto come intermediario col n° di riconoscimento ..... (ovvero registrato<sup>(6)</sup> alla Regione.....), in relazione all'importazione, attraverso codesto P.I.F., dei seguenti prodotti<sup>(7)</sup>..... fabbricati nello stabilimento sopraindicato,

dichiara

che i suddetti prodotti *non sono conformi* alle norme in vigore nell'Unione Europea per i seguenti motivi.....

e si impegna pertanto a riesportarli nel seguente paese terzo: ..... in data<sup>(8)</sup>..... senza sottoporli ad alcuna trasformazione, oppure<sup>(9)</sup>: dopo averli sottoposti a successiva trasformazione, che avrà inizio in data<sup>(10)</sup>..... nel seguente stabilimento .....

In tal caso si impegna ad immagazzinare i prodotti non conformi in *aree separate* da quelle riservate ai prodotti conformi e a tenere una registrazione relativa alla loro movimentazione *separata* da quella dei prodotti che possono circolare liberamente nell'U.E.

Ai fini dell'espansione allega, ai sensi dell'art. 12 del Reg.(CE) n. 178/2003, la documentazione<sup>(11)</sup> comprovante l'accettazione del prodotto non conforme da parte dell'autorità competente del paese terzo, oppure copia di eventuali leggi, regolamenti, ecc. del paese terzo, come specificato dal citato art. 12.<sup>(12)</sup>

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma)

Nota:

- (1) indicare il PIF di entrata del prodotto
- (2) indicare la ASL competente per territorio, cioè quella ove ha sede lo stabilimento o il deposito di destinazione del prodotto importato
- (3) in caso di Ditta Individuale
- (4) intesa anche come deposito, magazzino, ecc.,
- (5) indicare il paese terzo ove lo stabilimento si trova, la ragione sociale del medesimo e il suo indirizzo
- (6) in caso di registrazione: allegare copia della notifica effettuata alla Regione o Provincia autonoma
- (7) indicare il prodotto col nome commerciale e specificarne la quantità in kg e la tipologia (additivo, premiscela, mangime composto, ecc). Per gli additivi usare la classificazione prevista dall'all. 1 del Reg.(CE) n. 1831/2003 (additivo tecnologico, organolettico, nutrizionale, zootecnico, coccidiostatico, istomonostatico)
- (8) data presumibile della spedizione nel paese terzo
- (9) barrare la parte che non interessa
- (10) data presumibile dell'inizio delle lavorazioni
- (11) in originale alla ASL competente o in copia al Ministero della Salute
- (12) l'articolo 12 del Reg.(CE) n. 178/2002 prevede al comma 1, che i mangimi esportati in un paese terzo *"...devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore, o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese."* e continua, al comma 2, *"In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui i mangimi stiano a rischio, ... detti mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano consentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e dalle circostanze per cui non è stato possibile immettere i mangimi in questione sul mercato comunitario"*